

nell'intento di unificare le scadenze degli scatti di stipendio in modo che sovvenissero sempre col 1° gennaio e col 1° luglio di ciascun anno.

Reuni impiegati promossi con tale deliberazione e che hanno diritto all'aumento di stipendio anticipato di due anni per effetto dell'assorbimento dell'assegno ad personam, derivante dalla applicazione delle tabelle organiche del Regolamento per il personale approvato in adunanza del 31 dicembre 1930, hanno recorrentemente richiesto alla Direzione Generale che detto scatto biennale sia loro concesso con effetto dal 1° aprile e. a.

Considerato che tale richiesta si presenta equa e che d'altronde l'uniformità degli scatti potrebbe ottenersi anche con quattro scatti due sole scadenze, il Direttore Generale riterrà opportuno accogliere tale richiesta, e stabilire che, d'ora innanzi, le promozioni possano aver luogo con decorrenza dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno.

Ciò premesso sottopone all'approvazione dell'On. Consiglio di Amministrazione, la proposta che, a parziale modificazione della deliberazione in data 27 marzo 1935, gli aumenti biennali di stipendio a favore di tutti i funzionari ed impiegati